

Circolare informativa interna Nr. 43/kd/21  
Settore: ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Udine, 10 settembre 2021

### **Quarantena Covid anno 2021 senza indennità di malattia**

L'INPS, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto u.s., comunica che, per i lavoratori in quarantena da Covid-19, per l'anno 2021 non potrà più essere erogata l'indennità di malattia. Un tanto in ragione del fatto che le risorse, a copertura di tale evento, sono state stanziare solo per l'anno 2020 e non per l'anno in corso.

Le assenze dal lavoro per **quarantena a seguito di contatto con soggetto positivo** da Covid-19 a partire dall'inizio dell'anno 2021 non potranno, quindi, essere parificate allo stato di malattia e pertanto l'azienda dovrà valutare come coprirle attraverso **altri strumenti previsti dalla contrattazione** collettiva nazionale, regionale o aziendale (ad esempio con ferie, permessi, permessi per quarantena non retribuita, o decidere di sostenere a proprio carico il costo della malattia).

Si evidenzia, inoltre, che il datore di lavoro, allo stato attuale, non ha modo di sapere la motivazione della malattia per la quale riceve il certificato medico, e quindi solo nel caso in cui la stessa le sia resa manifesta dal lavoratore e sia riconducibile a quarantena a seguito di contatto con soggetto positivo da Covid-19, sarà possibile gestirla con una causale diversa come sopra riportato. Diversamente, dovrà essere trattata come "normale" malattia salvo poi prendere atto di una eventuale comunicazione di rigetto da parte dell'Inps e procedere con gli adempimenti conseguenti.

La malattia conclamata da positività da Covid-19 continua, invece, ad essere riconosciuta come malattia ordinaria.

L'INPS, con effetto retroattivo, nei prossimi mesi provvederà ad inviare le richieste di recupero delle indennità di malattia anticipate per i casi di quarantena ed indebitamente conguagliate.

Si anticipa che il Governo ha già ricevuto da più parti richieste di rifinanziamento per il 2021 della copertura economica a carico Inps (come malattia) dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a provvedimento di quarantena conseguente a contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19. Qualora ciò avvenisse ne daremo tempestiva comunicazione.

*(Fonti: Messaggio INPS 6 agosto 2021, n. 2842)*